



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

ORIGINALE**CONSIGLIO COMUNALE****DELIBERAZIONE N. 31 DEL 28-06-2021**

OGGETTO: TRIBUTI- TASSA RIFIUTI (TARI)- APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 17:30 nel Palazzo Municipale, previa convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto risultano:

Biondi Alessandra	Presente in videoconferenza	SGAI ELISA	Presente in videoconferenza
ROSSI LORENZO	Presente in videoconferenza	CIACCI LUCIANA	Presente in videoconferenza
SAVOI ALBERTO	Presente in videoconferenza	SCUSSEL MARCO	Presente in videoconferenza
TRAPASSI ALBERTO	Presente in videoconferenza	CORTECCI PIERO	Assente
GIANNUZZI SAVELLI LUCA	Presente in videoconferenza	BRAGAGLIA ALESSANDRO	Assente
ROSSI FRANCO	Presente in videoconferenza	VERDIANI MARCO	Presente in videoconferenza
CATOCCI CLAUDIA	Assente		

Partecipa ed assiste alla seduta il Segretario Generale LONGO DANIELE incaricato della redazione del verbale.

Assume la presidenza la Dott.ssa Alessandra Biondi in qualità di SINDACO, e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, per discutere l'argomento in oggetto.



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

Comune di Civitella Paganico protocollo n. 0008113 del 22-07-2021



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000 il quale dispone che in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio successivo purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO che il Bilancio di previsione e' stato approvato con D.C.C. n. 12 del 01.04.2021;

PRESO ATTO l'art. 30 comma 5 D.L. 22 marzo 2021, n.41 ha previsto che limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

VISTO che l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle norme concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

RICORDATO che il Comune di Civitella Paganico ha disciplinato l'applicazione della TARI approvando il relativo regolamento con Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29/09/2014 successivamente modificato rispettivamente con Deliberazione dello stesso Consiglio comunale n. 48 del 21/12/2015, n. 42 del 28/07/2016, n. 9 del 01.04.2021 e che in data odierna con separato atto di consiglio Comunale viene approvato il nuovo regolamento di disciplina;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte di pertinenza o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella della previgente TARES, pertanto, per tutte le unità immobiliari, la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

RITENUTO di applicare la modalità di commisurazione della tariffa descritta al comma 561 della L. 147/2013 e cioè in base ai criteri di cui al DPR 158/1999 poiché non esistono sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune;

VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RAMMENTATO che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie di utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

VISTE le modifiche introdotte dall' art. 6 comma 5 del D.Lgs. n. 116 del 03.09.2020 riguardo alla classificazione dei rifiuti di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 152 del 03.04.20106 (Testo Unico Ambientale);

VISTO il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti ("MTR") approvato con la Delibera N. 443 del 31.10.2019 dell'Autorità di regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO che nell'ambito Toscana Sud le funzioni dell'Ente territorialmente competente nel procedimento di approvazione del PEF, attribuite dalla delibera ARERA N. 433/19, sono di competenza dell'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della delibera dell'Assemblea N. 9/2020 secondo cui *"L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali."*

VISTO il piano economico finanziario di gestione dei rifiuti 2021 validato dall'Autorità d'Ambito Ato Rifiuti Toscana Sud del quale viene preso atto in data odierna con separata deliberazione di Consiglio Comunale;

DATO ATTO che, secondo le risultanze del suddetto piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 2021 post detrazioni ammonta ad euro 736.685,00 e che di conseguenza l'importo complessivo dei proventi del tributo previsti per il medesimo anno deve essere di pari importo;

PRESO ATTO che gli indici di produttività fissati per il centro Italia dalle tabelle 3b e 4b allegate al DPR 158/99, relative alla determinazione della tariffa fissa e variabile per le utenze non domestiche, oltre che essere ormai piuttosto datati poiché risalgono a oltre 15 anni fa, comprendono realtà estremamente diverse tra loro, soprattutto con riferimento alle categorie relative alle attività di ristorazione e bar;



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

RILEVATO, infatti, quanto segue:

- che la produzione dei rifiuti dei ristoranti e dei bar è enormemente influenzata dal flusso turistico presente sul territorio;
- che l'indice di produttività minimo determinato dal DPR 158/99 per il centro Italia, pari a 42,56 kg/mq per i ristoranti e 32,52 per i bar, e' applicabile anche in realtà ubicate nel centro di città che beneficiano di un flusso turistico praticamente ininterrotto durante tutto l'arco dell'anno;
- che la realtà del Comune di Civitella Paganico, ancora di più negli esercizi commerciali situati nelle frazioni, può beneficiare di un flusso turistico esclusivamente nei mesi estivi, condizione che spesso comporta una riduzione notevole della attività lavorativa nel corso del periodo invernale, nel quale l'indice di produttività dei rifiuti scende a valori molto bassi e inferiori al parametro minimo;
- che avendo il Comune di Civitella Paganico sei frazioni sulle quali insiste una popolazione complessiva poco superiore a 3.000 abitanti, le realtà di cui sopra svolgono nelle frazioni più piccole una vera e propria funzione sociale in quanto rappresentano in molti casi l'unico punto di aggregazione presente;

RITENUTE essenziali le osservazioni di cui al punto precedente, vista anche la Sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sez. sesta n.06208/2012 in data 4.12.2012, l'Amministrazione Comunale, al fine di provvedere alla integrale copertura dei costi del piano finanziario come richiesto obbligatoriamente dalla normativa, ritiene equo attribuire alle utenze domestiche il 77,02% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 22,98% del medesimo costo;

RITENUTO, al fine di compensare il disagio ambientale derivante dalla presenza della discarica nel territorio comunale, di prevedere anche per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. 147/2013 e come previsto dal regolamento comunale, della somma di € 150.000,00, dando atto che il totale delle agevolazioni complessive (compresa quella di cui al punto precedente) a carico del bilancio risultano quantificate in € 150.000,00, come previsto sul capitolo di uscita 2481 "Agevolazione Tari (art. 1 c. 660 della L.147/2013- copertura a carico delle entrate da discarica)";

VALUTATO che il contenimento delle tariffe della Tassa sui rifiuti può, altresì, in un contesto economico sfavorevole come quello attuale, essere un sostegno significativo e determinante al mantenimento sul territorio comunale di servizi di base e di primaria necessità per una popolazione anziana già residente ed attrattiva per nuove famiglie che volessero scegliere il comune come loro residenza;

DATO ATTO che l'onere derivante dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, quantificabile per l'anno 2021 in euro 150.000,00, trova copertura nel Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, che sarà finanziato da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa capitolo di spesa, trovando imputazione nel capitolo 2481 "Agevolazione Tari art. 1 c. 660 della L.147/2013- copertura a carico delle entrate da discarica";



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

PRESO ATTO che l'art. 6 – Agevolazioni TARI, del D.L. n. 73 del 25/05/2021 (decreto "Sostegni Bis") ha previsto, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, un ristoro finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI che per il Comune di Civitella Paganico è prevista in presunte 30.899,00;

VISTO, altresì, che l'art. 53 – Misure urgenti di solidarietà ...omissis.... del richiamato D.L. 73/2021 che ha previsto un contributo per quest'amministrazione comunale di euro 30.618,00 vincolato all'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;

VERIFICATO che le misure di sostegno già adottate in materia di canoni di locazione e di solidarietà alimentari soddisfino appieno le esigenze registrate l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno impiegare le risorse di cui all'art. 53, D.L. n. 72/2021, per finanziare agevolazioni TARI per l'anno corrente;

RITENUTO che l'Ente applicherà le suddette misure di sostegno alle rispettive utenze al momento in cui saranno quantificati con certezza gli importi;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area finanziaria e tributi Dott.ssa Sandra Bastianini, a norma dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

VISTO

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto dell'Ente;
- il regolamento di contabilità dell'Ente,

DELIBERA

1. di determinare, per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n.158/99 e in applicazione del Regolamento comunale della tassa sui rifiuti, sulla base del piano finanziario validato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), le tariffe del tributo comunale sui rifiuti riportate nell'Allegato A Tariffe Utenze Domestiche – Non Domestiche anno 2021, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

2. di applicare per l'anno 2021, ai sensi del comma 660 art. 1 della L. 147/2013 e come previsto dall'art. 35 del regolamento comunale che viene approvato con separato atto in data odierna, una agevolazione, al fine di compensare il disagio ambientale derivante dalla presenza della discarica nel



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

territorio comunale, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, complessivamente quantificata in euro 150.000,00;

3. di dare atto che la somma di euro 150.000,00 di cui al precedente punto 2 e' stata iscritta nel Bilancio di previsione 2021 / 2023, esercizio 2021, come autorizzazione di spesa corrente (capitolo 2481 "Agevolazione Tari (art. 1 c. 660 della L.147/2013- copertura a carico delle entrate da discarica");

4. di dare atto che al momento della effettiva assegnazione da parte dello Stato saranno applicate le misure di cui al D.L. 73 del 25.05.2021 a favore delle utenze non domestiche (art.6) e delle utenze domestiche (art. 53, c.1);

5. di dare atto che in pari data con separato punto di consiglio Comunale viene effettuata la presa d'atto del piano economico e finanziario del servizio rifiuti per il 2021 trasmesso dall'Ato Rifiuti Toscana Sud ;

6. di dare atto che , ai sensi dell'art. 1 comma 666 della L.147/13, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Grosseto;

7. di trasmettere ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze;

IL CONSIGLIO COMUNALE
con separata votazione dal seguente esito proclamata dal Sindaco

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000.



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

Il Presidente pone in votazione la presente proposta di Deliberazione che viene approvata.

La presente Deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile con separata votazione.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Biondi Alessandra

IL SEGRETARIO GENERALE
LONGO DANIELE

Comune di Civitella Paganico protocollo n. 0008113 del 22-07-2021